



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1870

Roma, addì 17 aprile 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1784/2012**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI
DELLA SEZIONE AD INDIRIZZO
SPORTIVO DEL SISTEMA DEI LICEI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

Vito Corallo

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 1879/12 e data 17/04/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012

NUMERO AFFARE 01784/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. A00/Uffleg/1077 del 19/03/2012, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale, l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, stabilisce che all'organizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo si provvederà con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti da tale d.P.R..

In applicazione di tale norma è stato redatto lo schema di regolamento in esame, concernente l'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, oggetto specifico del presente parere; lo schema è stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2011 ed ha ottenuto i pareri favorevoli sia della Conferenza Unificata (parere espresso nella seduta del 27 ottobre 2011), sia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (parere espresso nella seduta del 14 dicembre 2011, con la condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati).

Lo schema è composto da sette articoli e dall'allegato A, recante il piano di studi, i risultati di apprendimento particolare e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione sportiva.

Riferisce il Ministero come non esista, attualmente, una normativa che regoli il percorso educativo dei licei ad indirizzo sportivo; tale vuoto ha comportato una proliferazione dei percorsi di studio, nelle

istituzioni scolastiche dette “*ad indirizzo sportivo*”, non regolamentate e, di tal guisa, estremamente disomogenei.

Con l'intenzione di colmare tale vuoto normativo, ed al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, si è, dunque, proceduto utilizzando lo schema regolamentare espressamente richiamato dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010 cit.

Il liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo monte ore e con l'eliminazione della “*Lingua e cultura latina*” e del “*Disegno e storia dell'arte*”, e la riduzione di un'ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite:

- primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie, + 1 ora di Scienze naturali;
- secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di Diritto ed economia dello sport, + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie.

In prima applicazione è prevista l'istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia, per un totale di 100 sezioni a livello nazionale. Ulteriori sezioni potranno essere istituite “*qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale*”.

Non sono previste prove di accesso, essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.

Il titolo di studio conseguito al termine del percorso è un diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di “*sezione ad indirizzo sportivo*”.

I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici

di apprendimento sono definiti dall'allegato A allo schema di regolamento.

Per il *"sistema delle scuole statali"* è prevista la stipula di apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici regionali (USR) e i comitati regionali del CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). Le convenzioni sono sottoscritte sulla base di linee programmatiche definite a livello nazionale tra MIUR, CONI e CIP.

Per il *"sistema delle scuole paritarie"* i gestori stipulano apposite convenzioni con i comitati regionali del CONI e CIP.

Le istituzioni scolastiche statali o paritarie con sezioni di liceo sportivo possono altresì stipulare convenzioni con *"università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva"*.

L'istituzione delle sezioni di liceo sportivo non deve comportare maggiori oneri per lo Stato.

Considerato:

Lo schema in esame tende a far chiarezza in materia di posizionamento strutturale e normativo delle sezioni sportive all'interno del complesso sistema scolastico. La strada scelta è quella dei licei scientifici; ossia le sezioni sportive saranno delle appendici formative all'interno del sistema degli stessi, da cui si differenziano per il maggior monte orario settimanale destinato *"all'attività sportiva"* e la cancellazione delle ore destinate all'insegnamento della *"lingua e*

letteratura latina” e del “*disegno e storia dell’arte*”.

L’esigenza di colmare tale vuoto normativo appare sicuramente condivisibile. La modalità regolamentare prescelta risulta, inoltre, compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 87 e 117, in quanto si va ad intervenire su materie riguardanti le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza esclusiva dello Stato.

Pertanto, in relazione al contenuto dello schema, la Sezione ritiene di dover esprimere parere favorevole, con le osservazioni che seguono:

1) si ritiene che anche le scuole paritarie, nella stipula delle convenzioni, debbano far riferimento alle linee programmatiche stabilite a livello nazionale e concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, così come previsto per le scuole statali dall’art. 4, comma 1 lett.

a) dell’articolato e, pertanto, si suggerisce di modificare l’art. 4, comma 1, lett. b) aggiungendo il riferimento a tali linee programmatiche;

2) si ritiene, inoltre, che all’art. 6 debba essere specificato meglio quale sia l’organo che, all’interno della compagine ministeriale, procederà alla verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo;


3) infine, ad avviso della Sezione, occorrerebbe prevedere, sempre nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 6, una verifica periodica anche con riguardo alla adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive, adeguatezza richiesta dall’art. 1, comma 3 dell’articolato in esame.

P.Q.M.

esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Nicola Russo




IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89".

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *103/01* del 27 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 il quale prevede, all'articolo 3, comma 2, che, alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 6630 del 10 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 settembre 2011, e diramato, il 12 ottobre 2011, alle Regioni e agli Enti locali;

VISTA la nota n. 6822 DAGL 51024/10.3.95 del 19 ottobre 2011, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato che il prospetto concernente il piano di studi (Allegato A) del citato provvedimento conteneva un errore materiale relativo ai soli totali del prospetto medesimo e, pertanto, il suddetto Dipartimento ha trasmesso la nuova tabella del citato piano di studi, in sostituzione della precedente versione, che è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali con nota del 20 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 ottobre 2011, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno precisato che, da un primo esame del provvedimento, non risultano rilievi, riservandosi comunque di rappresentare eventuali osservazioni a seguito della riunione della competente Commissione delle Regioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'UPI, anche a nome dell'ANCI, hanno chiesto alcune modifiche al testo e, in particolare, la previsione, all'articolo 4, comma 1, lett. c), del testo, delle Province e dei Comuni, quali enti che possono stipulare convenzioni con Istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ai fini di dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione ed all'attività sportiva e l'inserimento delle Province, alla lett. a) del citato articolo 4, comma 1, tra gli Enti che, oltre il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici scolastici regionali in materia di rapporti tra le Istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI ed al CIP o da essi riconosciuti;

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno ritenuto di potere accogliere la prima richiesta relativa alla lett. c), riservandosi una verifica per quanto concerne quella di cui alla lett. a);

VISTA la nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio legislativo, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica del 19 ottobre 2011, ha trasmesso la nuova formulazione dell'articolo 4 del provvedimento in argomento, che recepisce le richieste emendative dell'ANCI e dell'UPI e che è stata inviata, in pari data, alle Regioni e agli Enti locali;


RILEVATO che nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame con la riformulazione dell'articolo 4 trasmessa in data 21 ottobre 2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89", nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note n. 6630 del 10 ottobre 2011 e n. 6822 del 19 ottobre 2011, con la nuova formulazione dell'articolo 4 trasmessa, con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2. del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.
2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.
3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate.

ART. 2
(Finalità della sezione ad indirizzo sportivo)

1. La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.
4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

ART. 3
(Configurazione dell'indirizzo sportivo)

<p>1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente iscritta, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi i disabili. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.</p> <p>2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.</p> <p>3. Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.</p> <p>4. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.</p> <p>5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.</p> <p>6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e semprechè ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 4 <i>(Strumenti e misure operative)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 <i>(Strumenti e misure operative)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo</p>

<p>sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:</p> <p>a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche concordate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti;</p> <p>c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:</p> <p>a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche concordate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base delle linee programmatiche di cui alla precedente lettera a);</p> <p>c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p>2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 6 <i>(Verifiche periodiche)</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 <i>(Verifiche periodiche)</i></p>

<p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-<i>septiesdecies</i> al 4-<i>undevicies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-<i>septiesdecies</i> al 4-<i>undevicies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. I competenti Uffici scolastici regionali procedono altresì alla verifica periodica dell'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive di cui all'articolo 1, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
E per l'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURACDDGOS Prot. n. 8070

Roma 14.12.2011

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"

ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2011

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le lettere n. 3824 del 12 ottobre 2011 e n. 3940 del 19 ottobre 2011 con le quali l'Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull'argomento indicato in oggetto

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994,

Visto il parere istruttorio emesso dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola secondaria superiore

dopo ampio e approfondito dibattito

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini.

La sezione ad indirizzo sportivo costituisce una delle articolazioni del sistema dei licei, così come definite al comma 2 dell'art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale. Lo schema di regolamento all'esame del CNPI inserisce strutturalmente la sezione ad indirizzo sportivo all'interno del percorso del liceo scientifico di cui all'art. 8 del citato DPR n. 89/2010, con finalità di *'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno del quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell'economia e del diritto'* affinché lo studente possa maturare competenze che gli consentano di *'individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport'*

La relazione illustrativa dello schema di regolamento osserva che finora i cosiddetti "indirizzi sportivi" nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale – con *"progetti frammentari e per lo più autoreferenziali"* producendo spesso *"interferenze con altri insegnamenti ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri"*. Giustifica quindi la scelta di collocare la sezione ad indirizzo sportivo all'interno del percorso del liceo scientifico in quanto *"tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare 'curvatura' degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento"*, i quali: *"pur presenti in ogni percorso liceale sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali"*

Ferma restando al momento l'ineludibilità della scelta ordinamentale fatta dal DPR n. 89/2010, il CNPI osserva che le giustificazioni portate per la collocazione della sezione in oggetto all'interno del percorso del liceo scientifico risultano deboli in quanto non suffragate dagli esiti di monitoraggi opportunamente strutturati delle varie sperimentazioni tuttora in esaurimento.

Il CNPI altresì rileva come l'introduzione della sezione ad indirizzo sportivo all'interno del percorso liceale appaia in contraddizione con il profilo d'uscita dei licei, così come indicato al comma 2 dell'art. 2 del citato DPR n. 89/2010, e, per quanto concerne il liceo scientifico all'art. 8 comma 1 del medesimo provvedimento. Detta contraddizione emerge, in particolare, nelle Indicazioni nazionali per "Diritto ed economia dello sport" le quali, per quanto riguarda "Economia", oltre a proporre lo sviluppo delle conoscenze del sistema economico che coinvolge lo sport, richiedono che l'allievo debba *'apprendere il marketing dello sport'* e *'acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business'*. In tal modo le competenze del quinto anno sembrano orientate all'acquisizione di competenze professionali che paiono consone più a un profilo di imprenditore dello sport, che a quello di un cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica.

Nei valutare comunque positivamente la definizione del quadro normativo di riferimento della sezione ad indirizzo sportivo, in quanto opportunità formativa sollecitata da numerose scuole e realtà territoriali, il CNPI suggerisce che il nuovo percorso delineato

venga strutturalmente accompagnato da un attento monitoraggio, in itinere e finale, volto alla verifica delle scelte operate sia per quanto concerne la sua collocazione nell'ambito liceale sia sotto il profilo della organizzazione didattico-disciplinare.

Il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo prevede lo stesso monte ore annuale obbligatorio del liceo scientifico in cui si inserisce con la medesima distribuzione complessiva nel primo biennio e nel triennio finale. Analogamente a quanto avviene nell'opzione delle scienze applicate, non è previsto l'insegnamento obbligatorio della lingua latina e viene ridotto di un'ora settimanale l'insegnamento della Filosofia, ad essere espunto dal piano degli studi è anche l'insegnamento curricolare di Disegno e storia dell'arte. Le ore così recuperate vengono utilizzate oltre che per potenziare l'insegnamento delle Scienze motorie (in tutto il quinquennio) e delle Scienze naturali (un'ora in più nel primo biennio), per l'inserimento degli insegnamenti obbligatori denominati "Diritto ed economia dello sport" e "Discipline sportive".

In proposito il CNPI, avendo rilevato che si tratta di nuovi insegnamenti, non previsti dalla normativa vigente ha formulato all'Amministrazione un quesito per sapere se gli stessi sono riconducibili a classi di concorso esistenti o di prevista istituzione. Con la Nota prot. n. 7820 del 21 novembre 2011 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica ha precisato che gli insegnamenti di "Diritto ed economia dello sport" e "Discipline sportive" *“saranno tutti rimessi ai docenti della scuola e riferiti a classi di concorso già istituite (che confuiranno nelle nuove) o da istituire”*. La Nota precisa inoltre che *“e, pertanto, escluso l'affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni”*.

Il CNPI, preso atto di quanto sopra e considerato che al momento non sono ancora state definite apposite classi di concorso, tenuto conto di quanto indicato nell'allegato A allo schema di regolamento a proposito di obiettivi specifici di apprendimento, suggerisce che nella fase transitoria l'insegnamento di "Discipline sportive" venga attribuito alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di "Diritto ed economia dello sport" sia assegnato alla classe di concorso A/19.

Il comma 2 dell'art. 2 dello schema di regolamento in esame stabilisce che le istituzioni scolastiche nelle quali verrà attivata la sezione ad indirizzo sportivo debbono assicurare *“le pari opportunità di tutti gli studenti”*, compresi quelli in condizione di disabilità, *“nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente”*. Il COSSS fa rilevare come tale dicitura risulti in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 avendo questa ribadito che *“il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale”* e dichiarato illegittime le norme che fissano limiti al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Propone pertanto la cancellazione di detta frase, da *“nei limiti”* a *“legislazione vigente”*.


Al superamento dell'esame di Stato allo studente verrà rilasciato il diploma di liceo scientifico *“con l'indicazione di ‘sezione ad indirizzo sportivo’*”, integrato con la certificazione delle specifiche competenze acquisite. In proposito il CNPI, nella ipotesi di una revisione degli esami di Stato in base ai nuovi ordinamenti, suggerisce di individuare formulazioni delle prove, sia nazionali che locali, tali da valorizzare gli apprendimenti specifici della singola sezione in rapporto ai profili d'uscita.

Lo schema di regolamento prevede che in prima applicazione, *“le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quelle delle relative province”*. Al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell'offerta formativa su tutto il territorio regionale il CNPI propone che il periodo sopra evidenziato venga modificato nel seguente *“le sezioni ad indirizzo sportivo in ciascuna regione debbono essere assegnate in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”*.

L'art. 6 dello schema di regolamento prevede che il ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca proceda *“ad una verifica periodica dell'efficacia della attività della sezione ad indirizzo sportivo”*. Il CNPI rileva la genericità della disposizione e ne propone la precisazione suggerendo che le verifiche vengano effettuate con cadenza almeno biennale, nei periodi didattici in cui è ripartito il percorso, e a fine quinquennio.

Il CNPI concorda con i termini indicati al comma 1 dell'art. 7 dello schema di regolamento riguardo alla partenza dei nuovi percorsi: ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che un corretto avvio debba avere come condizione imprescindibile l'approvazione del provvedimento in tempo utile per l'annuale definizione dell'organico di diritto dell'anno di riferimento.

Il CNPI nel ritenere l'impianto dello schema di regolamento emendabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, a condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca


IL VICE PRESIDENTE
Mariano Guglietti
